

COORDINAMENTO AER, ANTI, CORALLO

**CON AER, ANTI, CORALLO PER LA PIANIFICAZIONE
DELLE FREQUENZE TELEVISIVE ATTRAVERSO LA
OTTIMIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E
COMPATIBILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI**

NAPOLI, 6 OTTOBRE 1998

La legge 249/97 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabori il piano di assegnazione delle frequenze.

Al riguardo si ritiene di evidenziare :

L'emanazione di tale piano è estremamente importante in quanto attraverso lo stesso sarà possibile :

- ottimizzare le utilizzazioni radioelettriche ;
- eliminare le situazioni interferenziali ;
- risolvere le problematiche del cosiddetto inquinamento elettromagnetico.

Le modalità di elaborazione del piano attivate dal Ministero delle Comunicazioni, tuttavia, non sono in alcun modo condivisibili.

Il Ministero delle Comunicazioni, nella fase di supplenza dell'Autorità, ha infatti avviato un processo di pianificazione (con la richiesta di pareri alle Regioni) senza tenere conto in alcun modo delle attuali utilizzazioni delle emittenti private e, allo stesso tempo, senza comprendere in tale processo anche gli impianti RAI, che pertanto potrebbero essere pianificati separatamente e quindi con criteri completamente diversi.

L'assegnazione di frequenze a favore della RAI prevista dal vigente Contratto di Servizio e le recenti acquisizioni di impianti radiofonici da parte della concessionaria pubblica sembrano confermare tale modo di procedere.

AER, ANTI, CORALLO ritengono che vi siano invece due soli metodi di pianificazione :

- a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto l'esistente sia privato che RAI (e quindi attraverso un azzeramento dell'esistente privato e RAI e una ridefinizione del tutto) ;
- b) il secondo consistente nell'ottimizzazione, razionalizzazione e compatibilizzazione dell'esistente.

AER, ANTI, CORALLO ritengono pertanto che l'Autorità debba procedere alla pianificazione delle frequenze optando per uno dei suddetti metodi.

Al riguardo si evidenzia :

- che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti operano da oltre venti anni con una sorta di pianificazione a posteriori) avrebbe come conseguenza :
 - la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operata dalle imprese ;
 - l'esigenza degli utenti di modificare i propri impianti di ricezione televisiva, con conseguenti costi e disagi.
- Il secondo metodo invece avrebbe come conseguenza :

- la valorizzazione degli investimenti operati dalle imprese (a seguito del miglioramento dei - segnali irradiati e della relativa copertura) ;
- il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti .

Inoltre il secondo metodo non pare presentare particolari controindicazioni tecniche rispetto al primo, in quanto sarebbe certamente idoneo a risolvere le problematiche radioelettriche, urbanistiche, ambientali e igienico-sanitarie connesse all'esercizio degli impianti televisivi.

Pertanto tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge 223/90 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e compatibilizzazione dell'esistente.

Infatti dopo che la legge ha previsto la possibilità per le imprese radiotelevisive di cedere a fronte di un corrispettivo i propri impianti e/o rami di azienda (*la legge 482/92 ha previsto tale facoltà per le imprese radiofoniche ; la legge 422/93 ha esteso tale facoltà alle imprese televisive ; la legge 650/96 ha previsto la possibilità delle compravendite radiofoniche e televisive anche dopo il rilascio delle concessioni, la legge 249/97 ha esteso la possibilità della compravendita anche alle imprese radiofoniche nazionali, tra loro ; infine la legge 122/98 ha introdotto anche la possibilità di cedere impianti operanti in virtù di provvedimenti della Magistratura*) non è certamente possibile pensare ad una pianificazione che azzeri l'esistente, azzerando così anche gli acquisti in tal modo operati.

La recente legge 122/98 ha altresì introdotto il potere degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni di procedere alla compatibilizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione delle utilizzazioni in atto.

Inoltre il Disegno di legge 1138 prevede tra l'altro, le cosiddette dismissioni incentivate (cioè la corresponsione di una sorta di inennizzo da parte dello Stato a favore di coloro che cesseranno l'attività) che certamente non vi sarebbe motivo di prevedere, a fronte di una pianificazione basata sull'azzeramento dell'esistente.

Infine i criteri enunciati dall'art. 2, comma 6 della legge 249/97 non paiono in alcun modo contrastanti con una pianificazione basata sulla compatibilizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione dell'esistente.

Infatti localizzazione comune degli impianti, parametri radioelettrici uniformi, segnali ricevibili senza disturbi, equivalenza di copertura, riserva di 1/3 di canali per le TV locali, riserva di canali per le minoranze linguistiche sono criteri che ben possono regolare procedure

di compatibilizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione dell'esistente.

La soluzione proposta da AER, ANTI, CORALLO dovrebbe inoltre contenere il contenzioso giudiziale che diversamente potrebbe essere molto vasto, come quello verificatosi a seguito dell'emanazione del DPR 20/1/92.